

## Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria

Seduta di Prima convocazione



**Comune di Finale Ligure**  
Provincia di Savona

Numero progressivo **36**

### OGGETTO

**Affidamento in house providing del servizio di gestione e applicazione della tassa rifiuti a Finale Ambiente S.p.a. – Verifica conformità dell'affidamento e della congruità dell'offerta, approvazione schema contratto di servizio.**

L'anno duemilaventitre il giorno **trenta** del mese di **Maggio** alle ore 15:00 a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare - Palazzo Comunale - Via Pertica 29 in adunanza Straordinaria di Prima convocazione previa notifica.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Nominativo	Pres.	Ass.
1	FRASCHERELLI UGO	X	
2	GUZZI ANDREA	X	
3	BRICHETTO CLARA	X	
4	ROSA MARILENA	X	
5	VENERUCCI DELIA	X	
6	DE SCIORA FRANCO	X	
7	RESCIGNO MASSIMO	X	
8	MAMBERTO CARLO	X	
9	SALPIETRO LAURA	X	
10	DALL'ARA DELFIO	X	
11	CERVONE PIER PAOLO	X	
12	GIUFFRÌ SILVANA	X	
13	FACCIO DAVIDE	X	
14	FASCILO CAMILLA		X
15	FOLCO PAOLO	X	
16	CILETO TIZIANA	X	
17	GEREMIA MARINELLA		X

Totale componenti: Presenti: 15 Assenti: 2

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.

Il Presidente Delia Venerucci assume la presidenza della presente adunanza Straordinaria e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Scrutatori designati i Consiglieri signori:

**OGGETTO:** Affidamento in house providing del servizio di gestione e applicazione della tassa rifiuti a Finale Ambiente S.p.a. – Verifica conformità dell'affidamento e della congruità dell'offerta, approvazione schema contratto di servizio.

"OMISSIS"

Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il Presidente sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Finale Ligure detiene una quota di partecipazione del 99,10% in Finale Ambiente S.p.a., società operante nell'ambito dei servizi di interesse generale per conto degli enti soci secondo il modello dell'in house providing di cui all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 16 del D.Lgs. 175/2016;
- Il rapporto di servizio tra il Comune di Finale Ligure e Finale Ambiente S.p.a. ha riguardato una pluralità di servizi, tra cui il servizio di gestione e applicazione della tassa rifiuti;
- In considerazione delle caratteristiche del rapporto di servizio tra il Comune di Finale Ligure e Finale Ambiente S.p.a. di cui ai punti precedenti, l'attività svolta dalla partecipata risulta riconducibile agli interventi di cui alla lett. a) del c. 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, ovvero "*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*", che il successivo c. 4 del medesimo art. 4 del D.Lgs. 175/2016 consente di poter condurre attraverso il ricorso a società in house;
- Finale Ambiente S.p.a. ha conseguito, negli ultimi quattro esercizi, le seguenti risultanze economico patrimoniali, dimostrando di poter conseguire l'equilibrio della gestione aziendale:

Finale Ambiente S.p.a.	2021	2020	2019	2018
<b>STATO PATRIMONIALE</b>				
Attivo immobilizzato	7.850.528	7.106.246	7.002.443	7.051.102
Attivo circolante	1.886.536	2.332.673	1.412.733	1.724.980
Ratei e risconti attivi	96.639	160.941	262.447	61.994
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>9.833.703</b>	<b>9.599.860</b>	<b>8.677.623</b>	<b>8.838.076</b>
Patrimonio netto	935.873	914.023	905.103	894.962
Fondi per rischi ed oneri	272.711	272.711	221.222	261.797
TFR	1.140.734	1.159.054	1.114.908	1.109.374
Debiti	7.201.585	7.033.069	6.221.420	6.461.883
Ratei e risconti passivi	282.800	221.003	214.970	110.060
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>9.833.703</b>	<b>9.599.860</b>	<b>8.677.623</b>	<b>8.838.076</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>				
Valore della produzione	8.805.459	7.883.162	8.178.973	7.812.422
Costi della produzione	8.674.063	7.797.632	8.111.554	7.658.349
<i>di cui per servizi</i>	2.040.389	1.929.411	1.951.833	1.769.596
<i>di cui per personale</i>	4.226.614	3.592.481	3.761.908	3.507.121
<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>131.396</b>	<b>85.530</b>	<b>67.419</b>	<b>154.073</b>
<b>Proventi ed oneri finanziari</b>	<b>-58.681</b>	<b>-53.075</b>	<b>-59.536</b>	<b>-52.509</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>72.715</b>	<b>32.455</b>	<b>7.883</b>	<b>101.564</b>

<b>Finale Ambiente S.p.a.</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Imposte sul reddito	50.864	23.535	-2.258	83.064
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>21.851</b>	<b>8.920</b>	<b>10.141</b>	<b>18.500</b>

CONSIDERATO CHE con deliberazione del C.C. n. 102 del 04/11/2020 si è ritenuto, nelle more dell'individuazione del gestore unico aggiudicatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti per tutto il territorio dell'Ambito Unico stabilito per il territorio savonese, di confermare la gestione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, TARI, alla Finale Ambiente S.p.A., società a capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Finale Ligure, già gestore del ciclo integrato dei rifiuti fino al 31/12/2030 (in forza di contratto di servizio repertorio n. 5252 del 23/06/2015, integrativo e modificativo del contratto repertorio n. 5051 del 03/04/2008);

#### VISTE

- Le disposizioni di cui al D.Lgs. 201/2022, entrate in vigore lo scorso 31 dicembre 2022, ad oggetto “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, ed in particolare le previsioni dei seguenti articoli:  
“*Art. 17. Affidamento a società in house*”
  1. *Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.*
  2. *Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*
  3. *Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.*
  4. *Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.*

[...]

*Art. 25. Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori*

- 1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.*
- 2. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.”*

*Art. 31. Trasparenza nei servizi pubblici locali*

- 1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.*
- 2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione. (6)*
- 3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.*

[...]

RICHIAMATI inoltre:

- i commi 1 e 2 dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, i quali prevedono che:  
*“1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.*  
*2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in*

*house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”;*

- l'art. 5 dell'allegato A (Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani - TQRIF) alla Deliberazione n. 15/2022/R/rif dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera), il quale prevede, con riferimento alla carta della qualità del servizio, che: *“L'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.”*

#### RILEVATO CHE:

- Il rapporto in house providing tra Comune di Finale Ligure e Finale Ambiente S.p.a. risulta iscritto, a far data dal 22/03/2022, nell'elenco istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi di quanto previsto dal c. 1 art. 192 D.Lgs. 50/2016;
- Relativamente alla carta della qualità del servizio, il Comune di Finale Ligure, in qualità di ente territorialmente competente, ha recepito, con delibera G.C. n. 269 del 29/12/2022, la Carta della qualità del servizio predisposta da Finale Ambiente S.p.a. per le attività di propria competenza, con riferimento al servizio di gestione delle tariffe TARI e dei rapporti con gli utenti;
- Con riferimento alla regolazione dei rapporti di servizio tra il Comune di Finale Ligure e Finale Ambiente S.p.a. è stata condotta un'attività istruttoria che ha visto impegnati gli uffici di entrambe gli enti nella predisposizione di schema di contratto di servizio articolato secondo le indicazioni ed i punti previsti dall'art. 24 del D.Lgs. 201/2022;

#### RILEVATO ALTRESI' CHE:

- In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 201/2022 e dal c. 2 dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, è stata effettuata l'analisi sulla conformità e sostenibilità dell'affidamento del servizio di gestione e applicazione della tassa rifiuti a Finale Ambiente S.p.a., le cui risultanze sono riepilogate nella *“Relazione sulla congruità economica dell'affidamento in house del servizio di gestione e applicazione della tassa rifiuti a Finale Ambiente S.p.a.”*, di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione;
- Sulla base delle verifiche effettuate e riepilogate nella relazione di cui al punto precedente, emerge come il ricorso alla Finale Ambiente S.p.a. rappresenti una soluzione complessivamente conveniente e sostenibile per il Comune di Finale Ligure;

RECEPITO lo schema di contratto di servizio (allegato 2), predisposto dai competenti uffici comunali in accordo con i referenti della società, attraverso cui si disciplina l'affidamento alla Finale Ambiente S.p.a., secondo il modello in house providing, del servizio di gestione e applicazione della tassa rifiuti per un periodo di anni cinque, con decorrenza dalla data di affidamento del servizio di igiene urbana al gestore unico individuato dall'Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale, salvo nuove disposizione normative successive al presente atto;

DATO ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso con parere favorevole ai sensi dell'art. 239 TUEL, allegato 3);

SENTITA in merito la Commissione Consiliare competente nella seduta del 25/05/2023;

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e riportato in calce al presente atto;

VISTO il parere di regolarità contabile del responsabile del settore economico-finanziario, rilasciato ai sensi del c. 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- le lett. e) e g) del c. 2 dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 9 del D.Lgs. 175/2016;

IL PRESIDENTE

pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione che precede, che viene

A P P R O V A T A

con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 14 Consiglieri presenti (Andrea GUZZI, Clara BRICHETTO, Marilena ROSA, Delia VENERUCCI, Franco DE SCIORA, Massimo RESCIGNO, Carlo MAMBERTO, Laura SALPIETRO, Delfio DALL'ARA, Pier Paolo CERVONE, Silvana GIUFFRÌ, Davide FACCIO, Paolo FOLCO e Tiziana CILETO)

Il che il Presidente accerta e proclama.

Dopodichè IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1. Di recepire ed approvare ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 201/2022 e dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, l'allegata "*Relazione sulla congruità economica dell'affidamento in house del servizio di gestione e applicazione della tassa rifiuti a Finale Ambiente S.p.a.*", allegato 1 alla presente deliberazione e le motivazioni in essa contenute.
2. Di individuare nella gestione in house la modalità organizzativa del servizio di gestione e applicazione della tassa rifiuti a Finale Ambiente S.p.a. rappresenta soluzione congrua e sostenibile rispetto alle priorità ed agli obiettivi dell'ente.
3. Di approvare lo schema di contratto di servizio che regolerà i rapporti tra il Comune di Finale Ligure e Finale Ambiente S.p.a., a decorrere dalla data di affidamento del servizio di igiene urbana al gestore unico individuato dall'Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale per i successivi cinque anni, relativamente al servizio di gestione e applicazione della tassa rifiuti, allegato 2 alla presente deliberazione, salvo nuove disposizione normative successive al presente atto .

4. Di invitare la Giunta comunale ed i servizi competenti del Comune di Finale Ligure a porre in essere gli interventi di propria competenza per il tempestivo assolvimento di tutti gli adempimenti finalizzati alla formalizzazione del nuovo contratto di servizio, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza da assolvere sul sito dell'ente e tramite l'invio della presente deliberazione all'Anac, ai sensi di quanto previsto dal c. 2 dell'art. 31 del D.Lgs. 201/2022.
5. Di raccomandare la puntuale applicazione delle procedure e degli strumenti che caratterizzano il modello dell'in house providing per verificare che i rapporti di servizio tra Comune di Finale Ligure e Finale Ambiente S.p.a. mantengano nel tempo il rispetto dei parametri di efficienza, efficacia, economicità, congruità e convenienza.
6. Di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere, allegato 3).
7. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Indi,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

AI SENSI e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 14 Consiglieri presenti (Andrea GUZZI, Clara BRICHETTO, Marilena ROSA, Delia VENERUCCI, Franco DE SCIORA, Massimo RESCIGNO, Carlo MAMBERTO, Laura SALPIETRO, Delfio DALL'ARA, Pier Paolo CERVONE, Silvana GIUFFRÌ, Davide FACCIO, Paolo FOLCO e Tiziana CILETO)

#### D I C H I A R A

la deliberazione che precede "immediatamente eseguibile".

#### **ATTESTAZIONI E PARERI (AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)**

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, Dott.ssa Selene Preve, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE  
F.to: Dott.ssa Selene Preve

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**  
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

**Il Presidente**  
F.to Delia Venerucci

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*